

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73
DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE

in attuazione dell'Accordo di programma 2022-2024 tra la Provincia Autonoma di Trento e il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Allegato A
Progetti Utili alla Collettività

Art. 1

Obiettivi generali e area di intervento

- 1) Sono finanziabili le attività **progettuali o le iniziative** a rilevanza locale e inerenti le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 proposte dai soggetti ammessi alla procedura di cui all'articolo 2 delle Disposizioni comuni e relativa ad attività volte a soddisfare i bisogni e le esigenze della comunità nell'ambito dei Progetti di Utili alla Collettività (in seguito PUC) promossi dai Comuni titolari degli stessi nel territorio provinciale.
- 2) Le attività proposte all'interno dell'ambito di intervento di cui al comma precedente devono perseguire uno dei seguenti obiettivi generali:
 - a) Porre fine ad ogni forma di povertà;
 - b) Educazione di qualità, equa ed inclusiva;
 - c) Ridurre le ineguaglianze;
 - d) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
- 3) In sede di valutazione dei progetti la Provincia può modificarne la collocazione da un **obiettivo generale** ad un altro, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione sia maggiormente rispondente agli obiettivi specifici dell'iniziativa o del progetto.

Art. 2

Partenariato attivo obbligatorio

- 1) Il soggetto richiedente è tenuto a costituire un partenariato attivo con il Comune che diverrà titolare del corrispondente Progetto Utile alla Collettività. In ogni caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto richiedente.

- 2) Alla domanda di contributo deve essere allegata la scheda di partenariato del Comune che diverrà titolare del PUC, sottoscritta dal rappresentata legale con cui esprime la disponibilità e l'impegno di attuazione del PUC, sentito il competente Servizio sociale territoriale della Comunità che si impegna ad individuare i beneficiari e ad inserire il PUC nel "Catalogo dei progetti", reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite la piattaforma GEPI, in cui è inserita l'attività proposta dal soggetto richiedente il presente contributo.
- 3) In mancanza della scheda di adesione prevista dal precedente comma 2), la proposta di progetto è considerata inammissibile.

Art. 3

Contenuto delle domande di finanziamento

- 1) Il soggetto ammesso alla procedura dovrà presentare domanda di contributo redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia e composta delle seguenti parti:
 - a) Domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) Relazione illustrativa delle attività programmate;
 - c) Piano finanziario delle attività;
 - d) Scheda di partenariato del partner pubblico che diverrà titolare del corrispondente PUC;
 - e) Schede di partenariato di ulteriori eventuali partner, pubblici o privati;
 - f) Informativa privacy.

Art. 4

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

- 1) L'ammontare del contributo è pari al 95 (novantacinque) per cento delle spese ammesse. Il contributo può essere concesso entro il limite massimo **annuale** di Euro 20.000,00.-.
- 2) L'ammontare del contributo concesso di cui al comma precedente è riproporzionato su base mensile tenuto conto dell'effettiva durata delle attività proposte in fase di domanda.
- 3) La restante quota parte (co-finanziamento), pari ad almeno il 5 (cinque) per cento della spesa ammessa, sarà a carico del soggetto ammesso alla procedura, che può avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dallo stesso ente pubblico coinvolto nello svolgimento dei PUC o da soggetti terzi, pubblici o privati (finanziatori), e deve consistere in un apporto monetario.
- 4) Per il presente ambito di intervento sono finanziate le domande ritenute ammissibili, individuate tenendo conto del punteggio riportato in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione.

Art. 5

Inserimento del progetto nel Catalogo dei PUC

1) Il contributo concesso ai sensi del presente allegato è subordinato all'effettivo inserimento del PUC, da parte dell'ente pubblico titolare della presa in carico, nel "Catalogo dei progetti", reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite la piattaforma GEPI, come previsto dall'articolo 2, comma 2.

Art. 6

Avvio e conclusione delle attività

- 1) L'attività oggetto del contributo deve prevedere un'attività di durata minima 6 (sei) mesi e può prevedere una durata massima di 12 (dodici) mesi.
- 2) Il soggetto ammesso al finanziamento comunica la data di inizio delle attività al Servizio provinciale competente entro 30 (trenta) giorni dal loro avvio, unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti il contributo concesso.
- 3) Qualora alla data di fine attività queste non siano interamente concluse, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo.
- 4) Nei limiti del contributo concesso ed entro il termine delle attività previste, può essere concessa una proroga, con decisione del Dirigente della struttura competente del Servizio provinciale competente e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni, sulla base di una richiesta esplicita e motivata presentata dal soggetto ammesso al finanziamento, per il compimento delle attività previste.

Art. 7

Spese ammissibili

- 1) Sono ammissibili a contributo le spese di cui ai successivi commi relative all'attività riferite alla realizzazione delle attività oggetto dell'iniziativa o progetto sostenute durante lo svolgimento delle attività oggetto del contributo e fino alla data di fine delle medesime attività, esposte nella scheda del piano finanziario approvato dal Servizio.
- 2) Le spese di progettazione sono ammesse a contributo ancorché sostenute antecedentemente alla data di avvio delle attività e successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando, nonché le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione delle attività alla Provincia, sostenute anche dopo la loro conclusione entro e non oltre 2 mesi dalla data di fine attività.
- 3) Sono ammissibili a contributo le spese previste dal piano finanziario nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di riferimento di cui al comma 1, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione ed incluse nella rendicontazione medesima. Tali spese sono ammissibili anche in **quota parte** se debitamente indicate nel piano finanziario di cui all'articolo 3, comma, 1 lettera c).

4) Il piano finanziario delle attività proposte di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è suddiviso in n. 6 (sei) macrovoci:

a) **Spese del personale:** sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività programmate. Le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico sono preordinate alla gestione delle attività esposte nella relazione illustrativa e finalizzate al migliore perseguimento delle attività progettuali secondo quanto previsto dal rispettivo inquadramento e ordinamento professionale.

b) **Spese assicurative ed oneri per la sicurezza** e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività programmate: sono ammesse nei limiti previsti dai successivi commi 5) e 6);

c) **Rimborso spese ai volontari:** sono ammessi i rimborsi relativi all'attività dei volontari, che prenderanno parte del progetto/iniziativa, tenuto conto che i volontari non possono essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 4, lettera b);

d) **Spese di realizzazione del progetto:** sono ammesse le seguenti spese, se necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del contributo:

- spese amministrative: nel limite massimo del 5 (cinque) per cento della spesa totale ammessa;

- spese gestione struttura: canone di locazione, utenze di servizi e manutenzione ordinaria, ecc;

- acquisto beni di consumo;

- acquisto beni strumentali: entro il valore unitario massimo di Euro 516,46.- (IVA esclusa) e nel limite del 40 (quaranta) per cento della spesa totale ammessa;

- spese per la gestione di automezzo;

- spese per pubblicazione e divulgazione: nel limite del 10 (dieci) per cento della spesa totale ammessa: secondo le modalità stabilite dal comma 7;

e) **Spese per la progettazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività:** nel limite del 10 (dieci) per cento della spesa totale ammessa;

f) **Altre spese ed oneri indispensabili:** alla realizzazione delle attività nei limiti del 20 (venti) per cento della spesa totale ammessa.

5) Sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:

(i) infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), iscritti nel registro dei volontari e dedicati alle attività oggetto del contributo, alle seguenti condizioni e qualora i predetti volontari non godano

già di equivalente copertura assicurativa con rimborso da parte della Provincia o di altro ente pubblico;

- (ii) responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata dell'attività e nei limiti economici relativi a tale durata;

6) Sono altresì ammesse le spese per gli oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività programmate; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID-19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.

7) In ciascuna macrovoce potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa e relativi oneri, anche se non espressamente indicate nel piano finanziario, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto e in circostanze imprevedute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12.

Art. 8

Spese non ammissibili

- 1) Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo e non identificate nel rispettivo piano finanziario.
- 2) Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
 - a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) sanzioni, penali e interessi;
 - c) l'I.V.A. in detrazione;
 - d) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
 - e) gli ammortamenti;
 - f) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni d'opera da parte di soci volontari o dipendenti, propri e dei partner, coinvolti nelle attività oggetto del contributo;
 - g) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
 - h) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività approvate o priva di una specifica destinazione.

Art. 9

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

- 1) È ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto richiedente o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere

dichiarate nel piano finanziario della domanda di contributo ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 10 Valutazione delle proposte

- 1) Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto ammesso alla procedura, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta la qualità delle proposte pervenute e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Criterio di valutazione e relativi indicatori di riferimento	Punteggio attribuibile
A) Ente proponente	
- Coerenza tra attività statutarie e le attività d'interesse generale;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima
- Livello di coinvolgimento e apporto dei volontari;	= 0 se il rapporto volontari/retribuiti è pari o inferiore al 50%; = 5 se il rapporto volontari/retribuiti è superiore al 50%; = 10 se l'attività è svolta con solo l'apporto di soggetti volontari.
B) Attività programmate	
- Coerenza tra attività proposte con l'ambito e l'area di intervento scelta;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima
- Chiarezza delle attività proposte;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
C) Soggetti destinatari delle attività	
- Si valuta la capacità di coinvolgimento dei soggetti destinatari delle attività in termini di numero, impegno settimanale e durata delle attività previste.	= 0 se non adeguato; = 10 se sufficientemente adeguato; = 20 se molto adeguato.
D) Piano finanziario	
- Congruenza delle spese previste rispetto alle azioni e agli obiettivi prefissati, inclusa l'indicazione delle	= 0 se assente; = 2 se scarsa;

quote parte relative a spese non completamente imputate alle attività programmate;	= 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
- Capacità di reperire ulteriori entrate;	= 0 se non sono previste; = 5 se le entrate previste coprono almeno la quota di cofinanziamento previsto; = 10 se le entrate previste superano la quota di cofinanziamento previsto.
E) Ulteriori criteri	
- Capacità di coinvolgimento di altri enti pubblici: si valuta la partecipazione di altri enti pubblici e il loro livello di coinvolgimento nelle attività	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
- Capacità di attuazione del progetto in più territori comunali:	= 0 se le attività si svolgono in un singolo territorio; = 5 se le attività si svolgeranno in due territori; = 10 se le attività si svolgeranno in 3 o più territori.

Totale massimo raggiungibile **100 punti**

- 2) La proposta è esaminata inizialmente sulla base degli indicatori contenute nelle aree di valutazione A e B (Ente proponente e Attività programmate); soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno a 25 (venticinque) punti, si procederà a valutare la proposta sulla base dei restanti criteri.
- 3) Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato alle aree di valutazione C) + D) previste dalla sopracitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione E).
- 4) In fase di valutazione dei piani finanziari, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario presentato nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.
- 5) Nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o di parte di esse, in fase istruttoria, possono essere apportate dal Servizio riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario. Altresì possono essere richieste, dal medesimo Servizio, modifiche alle azioni previste dal progetto, qualora risulti opportuno al fine di migliorare l'efficacia delle azioni progettuali favorire un maggiore coordinamento con la rete dei servizi pubblici socio-assistenziali e/o sociosanitari. Tali variazioni non dovranno in ogni caso comportare spese aggiuntive rispetto alla spesa complessivamente ammessa nel piano finanziario originario.

Art. 11
Obblighi del soggetto attuatore

- 1) Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare la data di avvio e di fine delle attività progettuali all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.
- 2) Su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione delle attività oggetto del contributo, l'ente è tenuto a riportare:
 - a) il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - b) il logo della Provincia Autonoma di Trento;
 - c) la seguente dicitura *“Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”*.
- 3) Fino alla data di concessione dell'eventuale contributo non è possibile utilizzare i loghi e la dicitura di cui al precedente comma.
- 4) Il soggetto attuatore deve altresì rispettare i seguenti obblighi:
 - a) dare esecuzione alle attività previste nel progetto mediante **l'impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati nelle attività progettuali**. Nell'ipotesi in cui nel progetto non sia previsto l'impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegate almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari.
 - b) rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
 - c) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;

- d) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- e) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- f) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all'articolo 2 delle Disposizioni comuni;
- g) programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività oggetto del contributo, ivi comprese le misure per far fronte all'emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.

Art. 12

Variazioni alle attività proposte ed ai piani finanziari approvati

- 1) Sono ammesse variazioni alle attività proposte e/o ai piani finanziari approvati dal Servizio, a condizioni che non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla natura e consistenza delle attività rese al volontariato.
- 2) Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, alle seguenti condizioni:
 - a) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'originario piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 10, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;
 - b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 10, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;
 - c) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.
- 3) Le variazioni alle proposte e/o ai piani finanziari approvati sono **comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione**, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.
- 4) Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.
- 5) Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse superiori al 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.

- 6) Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.
- 7) In ogni caso, le modificazioni apportate devono rispettare i limiti di spesa previsti all'articolo 7.

Art. 13

Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

- 1) Le attività finanziate sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di automonitoraggio, da parte del soggetto ammesso alla procedura, secondo le modalità stabilite nella relazione illustrativa presentata unitamente alla domanda.
- 2) Il Servizio, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività programmate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

Art. 14

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

- 1) I contributi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) prima tranche: su comunicazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvio delle attività, nella misura del **40 (quaranta)** per cento del contributo concesso. Il versamento qui previsto è soggetto alla verifica da parte del Servizio competente del corretto inserimento del PUC come previsto dall'articolo 5.
 - b) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentarsi non prima **di 4 mesi dalla di comunicazione di avvio delle attività** di cui all'articolo 6, comma 2), utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente anche la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute nonché corredata da una sintetica relazione delle attività svolte, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento. La seconda tranche è erogata nella misura **corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione.**
 - c) saldo del contributo, dopo la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. La rendicontazione deve essere effettuata **entro 2 (due) mesi** dalla data di fine attività.

- 2) Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.

Art. 15

Revoca del contributo e sanzioni

- 1) Il Servizio provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:
 - 1) utilizzo improprio del contributo concesso;
 - 2) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
 - 3) mancato inserimento del Progetto Utile alla Collettività nel Catalogo dei PUC da parte del Comune titolare dello stesso, come previsto dall'articolo 5;
 - 4) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 12, comma 2);
 - 5) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 14 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
 - 6) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività di progetto;
- 2) In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. In caso di mancata realizzazione dell'intervento per cause di forza maggiore ai sensi del comma 1, lettera b), non dipendenti dal soggetto ammesso al contributo, la revoca è disposta senza applicazione degli interessi legali e/o in misura parziale in relazione allo stato di avanzamento delle attività, fatti salvi gli eventuali danni ulteriormente causati o aggravati per colpa del beneficiario stesso.